

N. 01001/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00206/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 206 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Serafino Barbaro, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Saitta, con domicilio presso la Segreteria del Tar di Catania, in Catania, Via Milano 42/a;

contro

- Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali della Regione Siciliana, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Stato, domiciliataria in Catania, Via Vecchia Ognina 142;
- Centro Interaziendale Addestramento Professionale Integrato (C.I.A.P.I.) della Regione Siciliana, rappresentato e difeso dall'avv. Giampiero Nassi, con domicilio eletto presso Alberto Ardini in Catania, Via Imperia N. 3;

nei confronti di

Anastasi Gioacchino, De Mento Placido, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- dell'elenco dei soggetti convocati per la sottoscrizione del contratto

individuale di lavoro per l'attuazione delle misure offerte dalla c.d. "Garanzia Giovani", pubblicato sul sito internet il 7-1-2015, nella parte in cui il ricorrente non viene incluso, dichiarato idoneo nella graduatoria di merito del 24-12-2014, nonché, in via graduata, e ove necessario, in parte qua del bando di concorso pubblicato il 25-7-2014; di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.

ricorso per motivi aggiunti, per l'annullamento, previa sospensiva
- della graduatoria non definitiva pubblicata il 3 febbraio 2015.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali della Regione Siciliana e di Centro Interaziendale Addestramento Professionale Integrato (C.I.A.P.I.) della Regione Siciliana;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2015 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, preliminarmente alla decisione del gravame, occorre disporre l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione del ricorso per pubblici proclami a mezzo del sito web istituzionale dell'Amministrazione con riferimento ai concorrenti idonei utilmente inclusi nella graduatoria, che potrebbero subire lesione dall'eventuale accoglimento del ricorso;

Considerato che può disporsi l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami anche nella modalità telematica ex artt. 52, comma 2, c.p.a. e 151 c.p.c., avendone fatto richiesta altresì il difensore di parte ricorrente alla odierna camera di consiglio;

Ritenuto pertanto che, in presenza dei presupposti di cui alle norme prima citate, deve essere autorizzata la notificazione del ricorso introduttivo per

pubblici proclami mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del C.I.A.P.I. dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricorrenti la posizione nella graduatoria;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso introduttivo, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati.

B.- In ordine alle prescritte modalità, il C.I.A.P.I. ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note

sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il C.I.A.P.I. resistente:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile sul sito; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

Si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Rinvia ogni decisione definitiva in ordine alla domanda cautelare alla Camera di consiglio del 24 giugno 2015.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2015

con l'intervento dei magistrati:

Daniele Burzichelli, Presidente FF, Estensore

Giuseppa Leggio, Consigliere

Francesco Elefante, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/04/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)